COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
PER INQUINAMENTO

DEFINIZIONI:

Ai fini del presente contratto assicurativo, si conviene che e si intende per:

Amministrazione o Azienda o Ente: ETRA SpA, Contraente della polizza;

Annualita' assicurativa o Periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Assicurato: il soggetto giuridico il cui interesse è protetto dall'assicurazione, i suoi rappresentanti legali e dipendenti nonché coloro che a vario titolo prestano la loro attività a suo favore;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o piu' persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o piu' dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attivita'.

Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o piu' persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse;

Attivita' dell'Assicurato: L'esercizio delle attivita' e competenze della Azienda previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti, dal proprio Statuto o altri atti amministrativi, e le attivita' accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture; tali attivita' comprendono la proprieta' e/o conduzione di Beni e/o impianti e possono essere svolte direttamente, e/o congiuntamente con altre Aziende, e/o partecipando ad altri Enti, Consorzi, Societa', e/o avvalendosi di terzi;

Societa': la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonche', laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Sito: il sito o l'area perimetrata ove si svolge l'Attività dell'Assicurato sottoposta al controllo dell'Assicurato.

Beni o impianti: edifici, acquedotti, serbatoi, vasche di accumulo, fognature, collettori, condutture interrate e non, pompe, vasche/pozzi Imhoff, strutture, impianti (anche di depurazione, trattamento, produzione e stoccaggio), veicoli e ogni altro bene destinato o inerente alla attivita' dell'Assicurato, ovunque ubicato.

Broker: Willis Italia SpA;

Danno corporale: la morte, la lesione personale e il pregiudizio economico che ne deriva, compresi il danno alla salute o biologico nonche' il danno morale;

Danno materiale: la distruzione, il deterioramento, la alterazione, il danneggiamento totale o parziale di cose;

Franchigia: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dall'indennizzo;

Inquinamento: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite da beni o impianti;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di risarcimento;

Massimale di garanzia: la massima esposizione della Societa' per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o lese o che abbiano sofferto danno materiale;

Matrici ambientali: il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere;

Bonifica: insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana;

Messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno od all'esterno di Beni o Impianti in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a prevenire o contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi;

Messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente;

Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;

Ripristino: insieme degli interventi diretti a ricondurre le risorse naturali danneggiate alle condizioni preesistenti al momento del Sinistro;

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Scoperto: il trasferimento all'Assicurato di una percentuale del sinistro indennizzabile;

Sinistro: la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo Assicurativo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2010 fino alle ore 24,00 del 31.12.2012, con scadenze annuali intermedie al 31dicembre di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.

E' facolta' di ciascuna delle parti risolvere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia (recesso annuale) mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e' consentito alla Societa' assicuratrice inviare disdetta/recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
Resta sin d'ora concordato tra le Parti che l'eventuale disdetta intimata dalla Società alla presente assicurazione varrà per l'intero Lotto di polizze aggiudicate in sede di gara insieme alla presente, salvo che il Contraente non richieda, per iscritto, il mantenimento di uno o più delle suddette assicurazioni, nel qual caso la Società sarà tenuta al rispetto degli accordi contrattuali

E' facolta' della Amministrazione notificare alla Societa', che si obbliga a concederla, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la proroga dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
E' altresi' facolta' della Amministrazione richiedere alla Societa',il rinnovo del contratto, alla sua scadenza, laddove ritenuto opportuno e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, per un periodo massimo non superiore alla durata iniziale (due anni).

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione del contratto, ovvero la collaborazione alla esecuzione dello stesso, e' affidata al broker di assicurazione.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Societa' si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Societa' da' atto che il pagamento dei premi al broker e' liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10' giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anche per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).
La società si impegna a riconoscere al broker una provvigione pari al 4% sul volume dei premi lordi incassati, che verrà trattenuta dal broker direttamente all'atto della rimessa contabile a favore della Società.
La società si impegna a rilasciare al contraente copia sottoscritta delle polizze quietanziate entro 30 giorni dall'avvenuto incasso del premio.

Art. 3: Interpretazione del contratto - Riferimento alle norme di legge – Foro competente

Il contenuto contrattuale deve essere interpretato secondo il criterio letterale e quello del collegamento logico delle parole e delle espressioni.
Nei soli casi di dubbio sui significati delle clausole, le medesime vanno interpretate secondo il criterio di buona fede e secondo i criteri integrativi previsti dal Codice Civile.
In caso di ulteriore dubbio o incertezza o in caso di disposizioni contrastanti e/o incoerenti tra loro all'interno del contratto, le clausole devono essere interpretate, in ogni caso, nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente ai sensi dell'art.1370 C.C.
Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

Art. 4: Pagamento del premio – termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, la Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker:

a. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e' antecedente all'ultimo giorno del 3' mese successivo, entro il 3' mese successivo alla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto, sempreche' nel frattempo la Societa' abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al 30' giorno successivo a quello del loro ricevimento;
b. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e' antecedente all'ultimo giorno del 3' mese successivo, entro il 3' mese successivo a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
c. entro 90 giorni dalla presentazione dell'appendice:
   - il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
   - il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta

ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Societa', fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa

Salvo il caso di dolo, la Societa' dichiara di rinunciare all'azione di surroga che possa competerle ai sensi dell'art. 1916 del C.C. .

Art. 6: Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta e nella fattispecie S.A.I.T. Srl e Sintesi Srl, ai sensi art.1891 C.C..
Ricorrendo la fattispecie di cui al presente articolo, la Contraente assume la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa ed esercita conseguenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso degli assicurati che si intende espressamente prestato anche se non formalmente manifestato.
In caso di sinistro i terzi interessati aventi qualifica di Assicurati hanno titolo per intervenire
prioritariamente e direttamente nella gestione del sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione.
L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contradditorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 7: Facolta' di recesso

E' facoltà delle parti recedere dal contratto esclusivamente al termine di ogni annualità mediante disdetta da inviare tramite raccomandata A.R. spedita almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza annuale.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 8: Oggetto dell'assicurazione

Art 8.1 – **Sezione 1**: RC Terzi per Inquinamento

La Società terra' indenne l'Assicurato, alle condizioni della presente polizza, di quanto questo, debba pagare a titolo di risarcimento (anche per fatto colposo o doloso commesso da amministratori, dirigenti e dipendenti e comunque dalle persone delle quali o con le quali la Assicurato debba rispondere) per danni involontariamente cagionati a terzi da Inquinamento connesso allo svolgimento dell'Attività Assicurata per:

- danni corporali;
- danneggiamenti materiali a cose, comprese le spese per il ripristino dello stato fisico dei luoghi interessati dall'Inquinamento in situazione analoga a quella antecedente al verificarsi dell'evento dannoso;
- interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ed in genere per l'impossibilità di utilizzare cio' che si trova nell'area interessata dall'inquinamento.

Art 8.2 – **Sezione 2**: Costi di Bonifica dei siti contaminati

Ai sensi della presente Sezione la definizione di Sinistro deve intendersi estesa anche all'evento che cagiona l'Inquinamento o al pericolo attuale di Inquinamento a seguito del quale deriva e/o insorge l'obbligo giuridico di procedere agli interventi di Messa in sicurezza d'emergenza, Bonifica e Ripristino ai sensi di legge.

La Società rimborserà all'Assicurato le spese effettivamente sostenute per la Messa in sicurezza d'emergenza, la Bonifica, la Messa in sicurezza permanente ed il Ripristino, in conseguenza di un Sinistro accaduto durante il Periodo Assicurativo.

Il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la Messa in sicurezza d'emergenza, la Bonifica, la Messa in sicurezza permanente ed il Ripristino del suolo e sottosuolo all'interno del Sito è soggetto ad un sottolimite pari all'importo più avanti indicato, da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso.

Tale sottolimite non si applica alle acque sotterranee.

La Società, a seguito di un Sinistro, rimborserà all'Assicurato, sempre nei limiti del Massimale, anche le spese documentate e da questi effettivamente sostenute per:
a) analisi, monitoraggi;
b) attività di caratterizzazione e progettazione.

Il rimborso delle spese effettivamente sostenute avverrà a conclusione delle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente e Ripristino.

La Società si impegna, su richiesta dell'Assicurato, a concedere anticipi sulle spese sostenute nella misura del 50%.

Art. 8.3 – **Sezione 3**: Operazioni di carico, trasporto e scarico effettuato a mezzo di veicoli a motore

Limitatamente alla presente Sezione la definizione di "Inquinamento" si intende intesa come: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell'attività assicurata.

L'Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verifichino durante le operazioni di carico, trasporto e scarico presso terzi, effettuate con l'utilizzo di veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato, di sostanze e/o rifiuti Inquinanti quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- esplosivi,
- rifiuti solidi urbani (rsu),
- gas compressi, liquefatti o sotto pressione,
- rifiuti solidi assimilabili agli urbani (rsau),
- materie liquide infiammabili,
- rifiuti speciali non pericolosi,
- materie solide infiammabili,
- rifiuti speciali pericolosi,
- materie comburenti,
- materie tossiche,
- materie corrosive,
- sostanze chimiche.

La presente copertura è prestata con il sottolimite, nell'ambito del massimale di polizza, più avanti indicato.

Art. 9: Validita' temporale e territoriale

L'Assicurazione opera per i sinistri occorsi durante il Periodo Assicurativo indipendentemente dalla data di accadimento dell'evento.

In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa, la data della prima richiesta sarà considerata tale per tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione della assicurazione.

La copertura assicurativa vale per i danni verificatisi, purché prodotti da eventi che abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 10: Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Societa'

La copertura assicurativa viene prestata per il valore massimale unico di:

- euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00) quale massima esposizione della Societa' per ciascun sinistro , con il limite per ciascun sito assicurato corrispondente all'importo indicato e/o conteggiato moltiplicando questo massimale per la percentuale indicata alla voce b) nell'Elenco e Descrizione dei Siti Assicurati, allegato quale parte integrante del presente contratto. .

Tale importo costituisce anche il massimo esborso della Societa' per piu' richieste di risarcimento che, anche se presentate in tempi diversi, traggano origine dal medesimo evento.

Per quanto attiene i costi sostenuti per la Messa in sicurezza d'emergenza, la Bonifica, la Messa in sicurezza permanente ed il Ripristino del suolo e sottosuolo all'interno del Sito di cui all'Art 8.2 – Costi di Bonifica dei siti contaminati la copertura assicurativa viene prestata per il valore massimale unico di euro 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) per evento.

Per quanto attiene i danni di cui all'Art 8.3 – Operazioni di carico, trasporto e scarico effettuato a mezzo di veicoli a motore la copertura assicurativa viene prestata per il valore massimale unico di euro 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00) per evento.

Art. 11: Rinuncia al diritto di rivalsa

Salvo il caso di dolo, la Societa' dichiara di rinunciare all'azione di surroga che possa competerle ai sensi dell'art. 1916 del C.C.

Art. 12: Verifiche e Controlli

La Società ha diritto di effettuare ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dei Beni o Impianti, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e si impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 13: Esclusioni e limitazioni

La Societa' non risarcisce:

a) i danni causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili e natanti;
b) i danni causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
c) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, sommosse popolari, atti di terrorismo, occupazione militare, invasione, se non e' provato che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
d) i danni derivanti dalla detenzione od impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
e) i danni conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, o prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento, da parte dei rappresentanti legali dell'Azienda; questa esclusione non opera per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
f) le multe, le ammende, le sanzioni, penali o amministrative, le penali di qualunque natura (anche qualora abbiano finalità risarcitoria, compensativa o punitiva), inflitte all'Assicurato, e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge, dalla normativa, dalle disposizioni dell'Autorità, dai regolamenti e dagli atti aziendali.

Non sono considerati terzi:
g) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Azienda, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Rientrano invece nel novero dei terzi le persone fisiche o giuridiche titolari dei Beni/Impianti condotti e/o gestiti dall'Azienda diversi da quelli identificati dall'art. 3 che precede, nonche' - esclusivamente nella loro qualita' di utenti dei servizi dell'Azienda - i legali rappresentanti dell'Azienda stessa e delle Societa' controllanti, controllate o collegate, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile, ed i loro coniugi, genitori, figli e parenti o affini conviventi.

Art. 14: Denuncia dei sinistri – impegni della società

La denuncia del sinistro verra' effettuata per iscritto dalla Azienda, per il tramite del broker, entro trenta giorni lavorativi dall'evento o da quando l'Ufficio Assicurazioni della stessa ne sia venuto a conoscenza, e conterra' l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'evento, nonche' la descrizione delle cause che lo determinarono.

La Amministrazione si attivera' per fare quanto e' possibile per evitare o diminuire il danno, nonche' conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla sua avvenuta definizione, come anche fornire alla Società' tutti gli elementi per una precisa identificazione, valutazione e stima dei beni distrutti o danneggiati e, in ogni caso, consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società'.

La Amministrazione inoltre, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dovra' farne immediata denuncia all'Autorita' Giudiziaria e trasmetterne copia alla Società' contestualmente alla denuncia del sinistro.

La Società si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze del 31 marzo e 30 settembre di ogni anno, elenco dettagliato dei sinistri.
Tutti i sinistri di cui all'elenco dovranno essere corredati da:
- data di apertura della pratica presso la Società e numero di sinistro assegnato dalla compagnia;
- di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante con indicazione del nominativo del terzo reclamante;
  - tipologia evento/sinistro/richiesta di risarcimento – rubrica descrittiva (incendio edificio, furto pc, buca stradale, danni da infiltrazioni locali palestra, infortunio sul lavoro….)
  - indicazione dell'importo posto a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
  - data della chiusura della pratica per liquidazione con indicazione dell'importo liquidato;
  - data della chiusura della pratica senza seguito o per altro motivo (specificare)
  - per i sinistri respinti: precisazione scritta sintetica delle motivazioni.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, secondo formato compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.
Il mancato adempimento dell' obbligo informativo alle scadenze contrattualmente indicate e/o il ritardo nella consegna della statistica sinistri di oltre 15 giorni rispetto al termine previsto costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 15: Gestione delle vertenze e spese legali

Per i sinistri ad essa denunciati la Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.

Le spese per resistere alla azione promossa contro l'assicurato e di difesa restano a carico della Societa' fino alla concorrenza di un importo pari al quarto del massimale di garanzia; qualora la somma dovuta al danneggiato superi questo massimale, le spese sono ripartite tra la Societa' e l'assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Fermo quanto sopra, la Societa' non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali e/o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende.

Art. 16 - Obblighi di cooperazione in caso di sinistro

L'Assicurato si impegna a cooperare con la Società in ogni fase della gestione del sinistro fornendo ogni informazione utile alla sua gestione.

A tale proposito l'Assicurato dovrà trasmettere alla Società o al perito da questa incaricato:

- la corrispondenza tra l'Assicurato ed i terzi richiedenti il ristoro dei danni subiti;
- eventuali atti giudiziari che siano in possesso dell'Assicurato e che riguardino il Sinistro oggetto di trattazione;
- nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
- i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso;
- i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica e Ripristino richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista,
- del direttore dei lavori,
- dell'impresa,

che dovranno eseguire le operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente e Ripristino.

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso sinistro, per più di una delle funzioni summenzionate salvo preventivo accordo tra la Società e l'Assicurato.

In caso di controversia sulla quantificazione degli importi liquidati, da liquidare o posti a riserva, le parti convengono di demandare la vertenza al giudizio di un collegio peritale, composto da tre periti nominati uno ciascuno dalle parti e il terzo di comune accordo; ogni parte sosterra' le spese del proprio perito e meta' di quelle del terzo.
Quando una parte comunicherà all'altra la volontà di ricorrere al collegio inviando la nomina del proprio perito e la proposta del terzo da incaricare (rosa di almeno tre nomi), l'altra parte ha 30 giorni di tempo per nominare il proprio tecnico e comunicare l'assenso su uno dei tre nomi indicati.
In caso di mancata risposta della controparte il terzo perito verrà nominato dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministrazione.
Il collegio peritale dovrà concludere e formalizzare le proprie valutazioni entro e non oltre 60 giorni dalla nomina di tutti i componenti.

Art. 17: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando l'aliquota pro-mille convenuta per l'ammontare annuo dei ricavi (esclusa la cessione di beni) contabilizzati dalla Azienda, e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.

L'Azienda fornirà alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni Periodo Assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, l'importo come sopra definito riferito a tale periodo.

Si conviene inoltre che, ove la Azienda abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 18: Coesistenza di altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
Per quanto coperto dalla presente assicurazione, la Società risponde direttamente per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori (art. 1910, comma 4)

Art. 19: Riparto di coassicurazione e delega (operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Societa' assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate. Il termine "Societa'" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

La Delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto e derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto di diritto, dai rapporti che possono interessare le Compagnie assicuratrici presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.
La Società Delegataria pertanto è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.
Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Delegataria a firmare, anche per loro nome e conto, ogni atto dichiarativo e/o appendice di modifica in genere quali ad esempio a titolo esemplificativo e non limitativo, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e
Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, restando inteso che il broker provvederà alla rimessa dei premi per il loro intero ammontare a favore della delegataria medesima, la quale è poi impegnata alla corresponsione delle singole quote intestate alle coassicuratrici:

Compagnia …	Quota … % - Delegataria
Compagnia …	Quota … %
Compagnia …	Quota … %

Art. 20: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Societa') consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalita' strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 21: Inclusioni – Emissione della documentazione contrattuale

Preso atto che per parte dei siti oggetto della presente polizza sono in corso polizze stipulate precedentemente e di prossima scadenza, resta convenuto che – fermo quanto sopra previsto dall'art. Coesistenza di altre assicurazioni – la copertura assicurativa comprendera' automaticamente, anche in assenza di preventiva comunicazione da parte della Azienda, anche tali siti a far tempo dalle ore 24 del giorno indicato per ognuno di essi nella tabella "Elenco dei siti assicurati" allegata al presente contratto.

Contestualmente alla attivazione della copertura assicurativa per tali altri siti, la Societa' fornira' alla Azienda le corrispondenti appendici di polizza attestanti tali attivazioni e comprendenti una copia della polizza base a cui tali appendici si riferiscono.

Alla scadenza di ciascun Periodo Assicurativo, verra' regolato il premio di polizza nei termini di cui all'art. "Costituzione del premio e Regolazione annuale" che precede, pro rata temporis e sulla base dei corrispondenti ricavi e limite di indennizzo.

Art. 22: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

ELENCO E DESCRIZIONE DEI SITI ASSICURATI:

1)		Discariche e centro di stoccaggio Discariche : due insediamenti Via Pascolara e Via dei Tulipani n.34 a Bassano del Grappa - VI Centro di stoccaggio rifiuti via dei Tulipani n.34 a Bassano del Grappa	
	a)	31/12/2010	
	b)		3.620.000,00
2)		Depuratori Ex Brenta - n. 6 insediamenti Bassano, Tezze sul Brenta, Primolano (Cismon del Grappa) Cismon del Grappa, Rivalta (San Nazario), Marostica	
	a)	31/12/2010	
	b)		5.200.000,00
3)		Produzione compostaggio ed energia elettrica - Digestore di Bassano del Grappa Via dei Tulipani N. 31, Bassano del Grappa	
	a)	31/12/2010	
	b)		520.000,00
4)		Ecocentro Villafranca Pd Villafranca Padovana (PD)	
	a)	31/12/2010	
	b)		26.000,00
5)		Depuratore di Tombolo Tombolo (PD)	
	a)	31/12/2010	
	b)		2.600.000,00
6)		Depuratore di S.Giorgio in Bosco S. Giorgio in Bosco (PD)	
	a)	31/12/2010	
	b)		2.600.000,00
7)		Depuratore di Gazzo Padovano Gazzo Padovano (PD)	
	a)	31/12/2010	
	b)		2.600.000,00
8)		Depuratore di Grantorto Grantorto (PD)	
	a)	31/12/2010	
	b)		2.600.000,00
9)		Depuratore di Carmignano Carmignano di Brenta (PD)	
	a)	31/12/2010	
	b)		2.600.000,00

10)		Depuratore di Cittadella Cittadella (PD)	
	a)	31/12/2010	
	b)		2.600.000,00
11)		Due ecocentri Romano d'Ezzelino Via Giardino e Loc. Fellette - Romano d'Ezzelino (VI)	
	a)	31/12/2010	
	b)		26.000,00
12)		Depuratore di Torreglia Torreglia (PD)	
	a)	31/12/2010	
	b)		2.600.000,00
13)		Impianto trattamento rifiuti di Limena Via Volta, Limena (PD)	
	a)	31/12/2010	
	b)		520.000,00
14)		Ecocentro di Galliera Galliera Veneta (PD)	
	a)	31/12/2010	
	b)		26.000,00
15)		Ecocentro Trebaseleghe Trebaseleghe (PD)	
	a)	31/12/2010	
	b)		26.000,00
16)		N. 3 Ecocentri - Tezze sul Brenta Tezze sul Brenta (VI)	
	a)	31/12/2010	
	b)		26.000,00
17)		Discarica di Campodarsego Campodarsego (PD)	
	a)	31/12/2010	
	b)		1.550.000,00
18)		Ecocentro di Cittadella Cittadella (PD)	
	a)	31/12/2010	
	b)		26.000,00
19)		Ecocentro di Curtarolo Curtarolo (PD)	
	a)	31/12/2010	
	b)		26.000,00

20)		Stoccaggio provvisorio rifiuti non pericolosi - Rubano

		Rubano (PD)	
	a)	31/12/2010	
	b)		26.000,00
21)		Ecocentro di Tombolo Tombolo (PD)	
	a)	31/12/2010	
	b)		26.000,00
22)		Ecocentro di Campodarsego Campodarsego (PD)	
	a)	31/12/2010	
	b)		26.000,00
23)		Depuratore di Camposampiero Camposampiero (PD)	
	a)	31/12/2010	
	b)		2.600.000,00
24)		Impianto di selezione di Campodarsego (Proveco) Campodarsego (PD)	
	a)	31/12/2010	
	b)		520.000,00
25)		Depuratore di Cadoneghe Cadoneghe (PD)	
	a)	31/12/2010	
	b)		2.600.000,00
26)		Depuratore di Selvazzano Dentro Selvazzano Dentro (PD)	
	a)	31/12/2010	
	b)		2.600.000,00
27)		Depuratore di Vigonza Vigonza (PD)	
	a)	31/12/2010	
	b)		2.600.000,00
28)		Depuratore di Limena Limena (PD)	
	a)	31/12/2010	
	b)		2.600.000,00
29)		Depuratore di Rubano Rubano (PD)	
	a)	31/12/2010	
	b)		2.600.000,00
30)		Impianto di compostaggio di Vigonza Vigonza (PD)	

	a) 31/12/2010	
	b)	2.600.000,00
31)	Depuratori Ex Ciab - n. 6 insediamenti Montegrotto Terme, Villafranca Padovana, Battaglia Terme, Rovolon, Cervarese, Mestrino	
	a) 31/12/2010	
	b)	2.600.000,00
32)	Ecocentro Loreggia Loreggia (PD)	
	a) 31/12/2010	
	b)	26.000,00
33)	Ecocentro di Camposampiero Camposampiero (PD)	
	a) 31/12/2010	
	b)	26.000,00
34)	Ecocentro di Mussolente Mussolente (VI)	
	a) 31/12/2010	
	b)	26.000,00
35)	Ecocentro di Carmignano di Brenta (PD) Carmignano di Brenta (PD)	
	a) 31/12/2010	
	b)	26.000,00
36)	Ecocentro di S.Giustina in Colle (PD) S.Giustina in Colle (PD)	
	a) 31/12/2010	
	b)	26.000,00
37)	Stoccaggio provvisorio rifiuti non pericolosi - Vetro - Campodarsego Campodarsego (PD)	
	a) 31/12/2010	
	b)	52.000,00
38)	Ecocentro S. Pietro in Gu' S.Pietro in Gu'	
	a) 31/12/2010	
	b)	26.000,00

Legenda:

a) = Inizio della copertura assicurativa (ore 24) – salvo eventuale diversa decorrenza da comunicare in sede di stipula

b) Limite per sinistro, nell'ambito del massimale di polizza

segue:

CONTEGGIO DEL PREMIO:

Ammontare complessivo dei ricavi	Aliquota promille
euro € 154.116.845,00	. .

Totale premio imponibile	euro	..
Imposte	euro	..
Totale premio lordo annuo	euro	..